

REGOLAMENTO (CEE) N. 166/92 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 1992
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3123/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3740/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3123/91 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	(¹) 180,747
0202 20 10	(¹) 180,747
0202 20 30	(¹) 144,598
0202 20 50	(¹) 225,934
0202 20 90	(¹) 271,121
0202 30 10	(¹) 225,934
0202 30 50	(¹) 225,934
0202 30 90	(¹) 310,885
0206 29 91	(¹) 310,885

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.